



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

Registro Generale N. 1241 del 01/09/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 456 del 01/09/2016

OGGETTO :

Interventi assistenziali in favore dei sordi

VISTA la L.R. 27.03.1998, n.22, recante ad oggetto "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale – Piano Sociale Regionale 1998/2000" (B.U.R.A. N.7 BIS del 28.4.1998, che all'art.5 (Esercizio delle funzioni a livello locale), comma 1, lettere a) e b), recita "1. Con riferimento agli Ambiti territoriali individuati nella Parte II del Piano sociale, i comuni esercitano le funzioni amministrative di cui sono titolari in materia socio-assistenziale, mediante:

- a) gestione associata, attraverso una delle forme di cooperazione previste dal Piano sociale, negli Ambiti formati da più comuni;
- b) gestione autonoma, direttamente ovvero attraverso una delle forme gestionali previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, negli Ambiti costituiti da un unico comune";

VISTA la Legge 7 aprile 2014 n. 56 con cui sono state promulgate disposizioni innovative sulle Province e, in particolare:

- sulle nuove funzioni fondamentali, tra le quali non appare ricompresa quella dell'assistenza sociale ai disabili (art. 1, comma 85);
- sull'attribuzione delle ulteriori funzioni provinciali non rientranti tra quelle fondamentali ad altri enti territoriali individuati dalla Regione, sulla base di finalità prestabilite (art. 1, comma 85);
- sulla permanenza in capo alle Province delle funzioni trasferende fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante (art. 1, comma 89);
- sulla successione obbligatoria dell'ente subentrante nella funzione trasferita anche nei rapporti passivi in corso in capo alla Provincia (art. 1, comma 96, lett. c);

DATO ATTO che tra le funzioni non fondamentali sopra citate rientrano quelle volte ad assicurare assistenza educativa e didattica ai ciechi, ai sordomuti ed ai sordi pre-linguali, al fine di supportare l'integrazione scolastica, in ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno, di cui alla L. R. n.32/97- modificata ed integrata con L.R. n. 131/98- art.3;

VISTO il Decreto Legge del 19 giugno 2015 n.78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 n. 125 art. 7, comma 9-quinquies, che stabilisce: "Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'art. 1 comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali";

VISTA la Legge di Stabilità 2016, che stabilisce: “Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 10 gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata”;

VISTA la L.R. n.32 del 09.04.1997, recante ad oggetto “Norme di attuazione dell'art.5 della L.18 marzo 1993, n.67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia”, che stabilisce quanto segue

- art.1, co.2, “Ai fini della presente legge sono considerati ciechi coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contattata prima dell'apprendimento del linguaggio”;

- art.2, co.3, “Nella gestione dei servizi derivanti dalle funzioni di cui al comma precedente, ove sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale può essere privilegiata la forma dell'affidamento in concessione ad Enti, Associazioni ed istituti che abbiano quale scopo primario quello dell'assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali”;

- art.3, “1. Le Province sono titolari delle competenze ad esse attribuite dalla L.11.5.1976, n.360 e dall'art.144 lett. g) n.3 del R.D.3 marzo 1934 n.383, soppresso dall'art.64 della L.8.6.1990, n.142. 2. In particolare le Province assicurano la gestione dei seguenti servizi:

a. assistenza educativa e didattica ai ciechi, ai sordomuti ed ai sordi pre-linguali, al fine di supportare l'integrazione scolastica, in ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno, mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente possibilmente con l'indirizzo all'educazione scolastica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali;

b. fornitura dei testi scolastici;

c. fornitura sussidi mimografo-visivi;

d. consulenza del tiflogo per i minorati della vista e consulenza dell'interprete per i minorati dell'udito;

e. fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo;

f. fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista;

g. organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di seminari di studi per il personale addetto all'educazione domiciliare, nonché all'istruzione specifica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali qualora non vi provvedano altre istituzioni;

h. educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, diretta al loro recupero ed alla loro integrazione sociale;

i. l'integrazione sociale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali e l'assistenza alla famiglia per l'integrazione sociale dei minorati medesimi finalizzata all'inserimento sociale;

l) organizzazione di corsi di formazione professionale di avvio al lavoro, specifici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali”;

- art.6, co.1, “Per l'accesso ai contributi per il finanziamento degli interventi assistenziali in favore dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, le Province presentano entro il 30 settembre di ogni anno, alla Giunta Regionale - Servizio Sicurezza Sociale - il programma delle attività educativo-assistenziali per l'anno solare successivo ed il relativo piano finanziario con riferimento alle funzioni di cui all'art.3, elaborato sentite le Associazioni dei Ciechi, Sordomuti e Sordi-pre-linguali”;

VISTA la L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, entrata in vigore in data 29/10/2015, la quale:

a) all'art. 4 (Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni), comma 1, lettere a) e b), e comma 2, stabilisce che

“1. Sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato B:

a) le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio);

b) le funzioni e i compiti di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) in materia di non vedenti e non udenti;

(...) 2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono esercitate e gestite dai Comuni nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) garantendone la totale copertura finanziaria da parte della Regione, da definirsi con successivi accordi di cui all'articolo 10 che dovranno stabilire nel dettaglio l'entità delle risorse ed i capitoli di spesa relativi alle funzioni oggetto di trasferimento, da approvarsi con legge regionale, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria della Regione”;

b) all'art. 10 (Disposizioni per il trasferimento delle funzioni e del personale ai Comuni), commi 1-3, stabilisce che

“1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 4, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Province e Comuni stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento e le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti con atti adottati dai competenti organi provinciali e comunali, pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).

3. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi del presente articolo, i Comuni e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e per la successione nei rapporti attivi e passivi in corso riferiti alle funzioni da trasferire”;

c) all'art. 13 (Interventi urgenti a favore del trasporto e dell'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole superiori e dell'università), comma 1, lettere a) e b), e comma 2, stabilisce che

“1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa per l'annualità 2015:

- lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.001 - 41516.1, denominato “Trasferimento alle province per il trasporto e l'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole superiori ed università”, è incrementato di Euro 1.200.000,00;

- lo stanziamento del capitolo di spesa 13.01.005 - 71576.1, denominato “Fondo regionale per il sostegno alle prestazioni di assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale”, è ridotto di Euro 1.200.000,00.

2. Per le annualità successive al 2015, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 4, la Regione, con legge di stabilità regionale e tenuto conto delle eventuali risorse vincolate trasferite dallo Stato, garantisce le risorse necessarie per assicurare la copertura del servizio di trasporto e assistenza scolastica degli studenti disabili delle scuole superiori e università e gli altri servizi relativi alle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4”;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, con delibera della Giunta n. 1054 del 19/12/2015, ha approvato le linee-guida previste dall'art. 7 della LR n. 32/2015 che prevedono all'art.3 che “in attesa dell'emanazione delle leggi regionali di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. n. 32/2015, il primo accordo di cui all'art. 10 della medesima L.R. n. 32/2015, stipulato dalle Province con i Comuni, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, ha per oggetto il trasferimento delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b) della predetta L.R. n. 32/2015, secondo le modalità di cui alla L.R. 22/1998 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.4, comma 2, della L.R. 32/2015. Detto accordo va comunque stipulato entro il 30 giugno 2016, con effetti decorrenti dall'anno scolastico 2016/2017”;

VISTA la nota prot. n.U-2016-0061854 del 26.02.2016, rimessa dalla Provincia di Pescara, con la quale, tra l'altro, si comunicavano le caratteristiche dei servizi, che, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, dovranno essere assicurati dai Comuni:

“3.1. diritto allo studio (assistenza scolastica e trasporto) - Sono finanziati i servizi “di supporto organizzativo” alle attività didattiche, finalizzati a rendere esigibile il diritto allo studio degli studenti disabili frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore presenti sul territorio comunale di competenza (in sostanza, si tratta dell'assistenza qualificata durante le ore di insegnamento e di trasporto giornaliero da e verso i singoli istituti). La normativa di riferimento è la seguente: D.lgs. n. 112/98, art. 139, comma 1, lett. c) e L.R. 78/1978, art. 5-bis. L'art. 5-bis, comma 6, della LR n. 78/78 stabilisce che i servizi siano disciplinati come segue:

- a ciascun Comune ove ha sede l'istituto frequentato dal disabile compete fornire il servizio di assistenza qualificata a favore degli studenti iscritti, anche se non residenti nel Comune stesso;

- a ciascun Comune ove risiede il disabile in situazione di gravità compete fornire il servizio di trasporto scolastico da e verso l'istituto scolastico frequentato.

(...) Per quanto riguarda la procedura per la programmazione dei servizi e della relativa spesa è da precisare quanto previsto dall'art. 5-bis della LR n. 78/78, e cioè:

- il Comune approva:

a) entro il 30 giugno il "Piano degli interventi" relativo all'anno solare successivo a quello in corso, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero studenti previsti quali fruitori del servizio di trasporto;
- totale chilometri di percorrenza stimati;
- numero studenti previsti quali fruitori del servizio di assistenza qualificata;

il tutto riferito al dato storico degli assistiti dell'ultimo anno scolastico, come da tabelle seguenti.

b) entro il 31 gennaio dell'anno seguente il rendiconto delle spese sostenute nell'anno solare precedente.

I dati relativi al fabbisogno registrato per il corrente anno scolastico sono i seguenti (sono riportati soltanto i dati relativi ai Comuni dell'Ambito n.33):

servizio assistenza qualificata

Comune	N. studenti (anno scolastico 2015/2016)	Spesa erogata
Città Sant' Angelo	4	€26.145,85

servizio trasporto

Comune	N. studenti (anno scolastico 2015/2016)	Spesa effettiva (rendicontata)	Spesa erogata (*)
Cepagatti	5	€7.288,00	€7.288,00
Spoltore	-	€420,50	€420,50
totale	5	€7.708,50	€7.708,50

(*): spesa riconosciuta nei limiti previsti dall'accordo di programma vigente

(...)

3.2. altra assistenza a non vedenti e non udenti - Sono finanziati i servizi di Assistenza Educativa in favore degli studenti ciechi, sordi e sordi prelinguali, disciplinati dalle seguenti norme: Legge 67/93, art. 5, L.R. 32/97, art. 3, D.lgs 31.03.1998, n. 112, L.R. 3 marzo 1999, n. 11, L.R. n. 32/2015, art. 4. Ai fini delle suddette leggi, alle forme di assistenza sono interessati tutti i cittadini residenti nei Comuni, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- cecità assoluta o residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
- sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

La Provincia ha approvato il programma di attività per il 2016, ai fini dell'acquisizione dei finanziamenti regionali e nazionali all'uopo previsti. Esso prevede, per l'assistenza ai sordi ed ai sordi pre-linguali, il coinvolgimento delle Associazioni convenzionate, come previsto dall'art. 30 della L.383/2000 (AFIA ed ENS) mentre per i ciechi, stante l'indisponibilità del soggetto associativo (UIC), si procede mediante appalto.

Il servizio coincide temporalmente con l'anno scolastico e le attività previste sono le seguenti:

1. Coordinamento delle attività e monitoraggio dei bisogni degli utenti e delle famiglie (compresa l'istruttoria per l'attivazione del servizio, l'organizzazione dei calendari ecc.);
2. Assistenza scolastica domiciliare, distinta in:
 - a. Assistenza scolastica domiciliare diretta
 - b. Assistenza scolastica domiciliare indiretta;
3. Fornitura di testi scolastici, sussidi mimografo-visivi, materiale didattico a rilievo e materiale tecnico speciale per i minorati della vista;
4. Consulenza del Tiflogo per i minorati della vista e consulenza dell'Interprete per i minorati dell'udito;
5. Aggiornamento e formazione degli operatori;
6. Educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale dei ciechi, dei sordi e dei sordi pre-linguali, diretta al loro recupero ed alla loro integrazione sociale;
7. Modulazione e monitoraggio dei progetti.

Sulla base dei vigenti contratti e convenzioni, i dati relativi al fabbisogno stimato per il corrente anno scolastico fanno riferimento ad uno standard assistenziale di 6 ore a settimana per 34 settimane (stima su nove mesi di durata di ciascun anno scolastico), per un totale di 204 ore per assistito. Di seguito si riporta una stima per Comune di residenza (sono riportati soltanto i dati relativi ai Comuni dell'Ambito n.33):

altra assistenza a disabili (*)

Comune	Utenti ciechi		Utenti sordi		Utenti sordi pre-linguali		Spesa totale erogata (**)
	n.	€/utente	n.	€/utente	n.	€/utente	
Città Sant' Angelo	1	23,57					€4.808,28
Spoltore					1	23,55	€4.804,20
Pianella	1	23,57			1	23,55	€9.612,48
Cepagatti	1	23,57			1	23,55	€9.612,48
Totale	3				3		€28.837,44

(*): le tariffe orarie sono al lordo dei rimborsi per libri di testo e costi di gestione riconosciuti

(**): €utente x n. utenti x 204 ore/anno/utente

(...) I servizi sono attualmente assicurati dalla Provincia fino alla scadenza dell'anno scolastico in corso attraverso un contratto con il Consorzio SGS per i ciechi e con le Associazioni ENS ed AFIA, rispettivamente per i sordi ed i sordi pre-linguali”;

PREMESSO CHE:

§ con deliberazione di consiglio comunale n. 69 del 18 giugno 2016, si approvava il Bilancio di Previsione 2016, nel rispetto delle norme contenute negli articoli 164, 165, 170, 172, 174, 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

§ con deliberazione di giunta comunale n. 147 del 6 ottobre 2015, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi degli articoli 169 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTI gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

VISTA la Legge n.328/2000;

CONSIDERATO che la Provincia di Pescara

- intende garantire i servizi previsti dalla L.R. n.32/97 fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso, e quindi, entro il termine massimo previsto dalla linee guida regionali, in attuazione del programma di assistenza educativo - didattica per gli studenti minorati della vista e dell'udito anno 2016, intende assicurare i servizi di assistenza educativa e didattica ai ciechi, ai sordomuti ed ai sordi pre-linguali, al fine di supportare l'integrazione scolastica, in ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno, di cui alla L.R. n.32/97- modificata ed integrata con L.R. ti. 131/98 - art.3;

- con determinazione n. 1532 del 13/10/2015 affidava, al Consorzio Cooperative Sociali S.G.S. di Lanciano, il servizio di assistenza educativa e didattica rivolta agli studenti ciechi minorati della vista, con costo orario di €21,98 oltre l'IVA 4% (per n. 6 ore settimanali ciascuno di assistenza) per il periodo ottobre/dicembre 2015;

- con determinazione n.2130 del 31.12.2015, affidava al Consorzio Cooperative Sociali S.G.S di Lanciano, in attuazione della L.R n. 32/97 e del Programma Provinciale Assistenza educativa agli studenti minorati della vista anno 2016, il servizio di assistenza educativa e didattica agli utenti minorati della vista relativo al periodo gennaio/giugno 2016 anno scolastico 2015/2016, per n. 15 assistiti x 6 ore settimanali x 19 settimane al costo orario di €21,96 oltre l'IVA al 4%, per un totale di €37.551,60 oltre Iva alle medesime condizioni di affidamento di cui alla determina dirigenziale n. 1532/2015, oltre n.22 ore di consulenza tiflogia per la somma di €1.258,40 Iva inclusa;

- affidava all'Associazione AFIA (Associazione Famiglie Ipoacusici Abruzzesi) con sede in Ortona, Via Tommaso Mosca, snc, Quartiere Fontegrande, 66026 Ortona (CH), tel./fax 085/9063592, www.afia.it, info@afia.it, codice fiscale 93006870690, il servizio di assistenza educativo-didattica domiciliare ai ragazzi sordi e sordi pre-linguali fino al mese di giugno 2016;

DATO ATTO che

- la Provincia, Ente attuatore dei servizi ex L.R. n.32/97 fino al mese di giugno 2016, assicurava l'efficacia del servizio e la necessaria continuità educativa attraverso l'impiego degli operatori già individuati dall'Associazione AFIA e dal Consorzio SGS, vista anche la professionalità e l'idonea qualifica posseduta dagli stessi, fermo restando il D.Lgs n. 297 del 16.04.94 art. 508 che impedisce agli insegnanti che seguono i ragazzi disabili sensoriali a scuola di effettuare l'Assistenza Domiciliare Didattica;
- anche il Comune di Città Sant'Angelo intende assicurare l'efficacia del servizio e la necessaria continuità educativa attraverso l'impiego degli operatori già individuati e con i quali gli utenti dell'Ambito n.33 hanno stabilito un rapporto proficuo e di fiducia;

VISTO il Protocollo di Intesa Regione - Province - Comuni per l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni in materia di “assistenza scolastica e diritto allo studio” (ex L.R. n. 78/78) e di “Non vedenti e non udenti” (ex L.R. n. 32/1997), predisposto dalla Regione Abruzzo, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.511 del 02.08.2016, recante ad oggetto “Legge n. 56/2014 – L.R. n. 32/2015. Presa d'atto del Protocollo di Intesa Regione - Province - Comuni per l'esercizio da parte

dei Comuni delle funzioni in materia di “assistenza scolastica e diritto allo studio” (ex L.R. n. 78/78) e di “Non vedenti e non udenti” (ex L.R. n. 32/1997)”, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PREMESSO CHE:

- § vi è la necessità di acquisire i servizi di assistenza educativo-didattica domiciliare ai ragazzi sordi e sordi pre-linguali residenti nei Comuni dell'Ambito n.33, secondo quanto previsto dalla L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”;
- § **l'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267** stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente;
- § **l'articolo 32, comma 2, del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50**, prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- § le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore ad €40.000,00, in base **all'articolo 37, comma 1 del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50**;
- § **l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50**, consente di ricorrere al sistema dell'affidamento diretto, fino ad importi non superiori ad € 40.000,00, previa adeguata motivazione;
- § nella fattispecie, la motivazione adeguata consiste nel fatto che il ricorso ad un diverso sistema determinerebbe un aggravamento del procedimento (es. maggiori passaggi amministrativi), un allungamento dei tempi (es. maggiore attesa per soddisfare il bisogno) ed un aumento dei costi (es. maggior tempo di lavoro del personale impiegato), meno che proporzionali rispetto ai presunti vantaggi, anche in considerazione dell'importo comunque limitato dell'affidamento;
- § il sistema di affidamento consentito dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, quindi, nel caso di che trattasi, meglio rispetterebbe i principi descritti **dall'articolo 30, comma 1, del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50**, quali quelli di efficacia, tempestività, proporzionalità, economicità;
- § la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., verso la quale rinvia anche lo stesso articolo 30, comma 8, del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, include, tra i principi generali dell'attività amministrativa, anche quelli di efficacia ed economicità (articolo 1, comma 1), nonché di non aggravamento del procedimento (articolo 1, comma 2);

VISTO anche l'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., in base al quale ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato;

VISTO **l'articolo 32, comma 14, del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50**, in base al quale per il perfezionamento del contratto è sufficiente, relativamente agli affidamenti al di sotto della soglia di € 40.000,00, anche lo scambio di lettere, così come in uso in commercio, cioè mediante corrispondenza, a conferma della massima semplificazione consentita quando l'importo è limitato;

RILEVATO che anche la giurisprudenza più autorevole affermava la possibilità di prescindere dalla richiesta di preventivi, dal bando e dai presupposti di urgenza, nelle ipotesi di affidamenti d'importo limitato (Consiglio di Stato, sezione V, decisione n. 954 del 8 marzo 2005);

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. n. 118/2011, il D.Lgs. n. 165/2001, lo statuto comunale, il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale dei contratti, il regolamento comunale sui controlli interni, il decreto sindacale n. 41 del 22 dicembre 2014 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Capo Settore Affari Generali;

ACQUISITO in data 01.09.2016 il preventivo rimesso dall'Associazione AFIA (Associazione Famiglie Ipoacusici Abruzzesi) con sede in Ortona, Via Tommaso Mosca, snc, Quartiere Fontegrande, 66026 Ortona (CH), tel./fax 085/9063592, www.afia.it, info@afia.it, codice fiscale 93006870690, il servizio di assistenza educativo-didattica domiciliare ai ragazzi sordi e sordi pre-linguali residenti nei Comuni dell'Ambito n.33 (attualmente n.2 utenti), dal mese di settembre 2016 fino al mese di dicembre 2016, per

complessivi €3.539,76;

PRECISATO che,

- come previsto dalla L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, entrata in vigore in data 29/10/2015, all'art.4, comma 2, “le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono esercitate e gestite dai Comuni nelle forme e secondo le modalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) garantendone la totale copertura finanziaria da parte della Regione, da definirsi con successivi accordi di cui all' articolo 10 che dovranno stabilire nel dettaglio l'entità delle risorse ed i capitoli di spesa relativi alle funzioni oggetto di trasferimento, da approvarsi con legge regionale, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria della Regione”;
- le spese e le entrate previste per garantire i servizi in argomento fino al 31.12.2016 sono complessivamente quelle di cui alla tabella che segue, nella quale sono anche indicati i capitoli/articoli in cui sono presenti gli stanziamenti, come da preventivo di cui sopra:

L.R.32/1997 – funzioni in materia di non vedenti e non udenti

Comuni	Sordi	€ utente/ mese	mesi copertura	totale	Cap. e art. spesa	Cap. e art. entrata
Spoltore	1	€ 505,68	3,5	€ 1.769,88	7700-11	542-6
Pianella	1	€ 505,68	3,5	€ 1.769,88	7700-11	542-6
Totale	2	€ 1.011,36		€ 3.539,76		

VERIFICATO che il corrispettivo indicato nel preventivo di cui al capoverso precedente è congruo e sostenibile economicamente;

DATO atto che il conto corrente dedicato per il pagamento, ai fini della tracciabilità finanziaria è il seguente: IBAN IT03I0760115500001025024645;

ACQUISITO il DURC, datato 09.05.2016 e con scadenza al 06.09.2016, con esito regolare, tanto con riferimento al pagamento dei premi ed accessori INAIL, quanto con riferimento ai contributi INPS;

PRESO ATTO che il CIG è il seguente 6792180C3D;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015, trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

D E T E R M I N A

1. contrarre, ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 150, nonché dell' articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'affidamento del servizio di assistenza educativo-didattica domiciliare ai ragazzi sordi e sordi pre-linguali residenti nei Comuni dell' Ambito n.33, secondo quanto previsto dalla L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, con l'Associazione AFIA (Associazione Famiglie Ipoacusici Abruzzesi) con sede in Ortona, Via Tommaso Mosca, snc, Quartiere Fontegrande, 66026 Ortona (CH), tel./fax 085/9063592, www.afia.it , info@afia.it , codice fiscale 93006870690, dal mese di settembre al mese di dicembre 2016, in accettazione del preventivo dalla stessa rimessa in data 01.09.2016;
2. dare atto che il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il servizio di assistenza educativo-didattica domiciliare ai ragazzi sordi e sordi pre-linguali residenti nei Comuni dell' Ambito n.33, secondo quanto previsto dalla L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della

Legge 56/2014”;

3. dare atto che le clausole essenziali sono le seguenti:
l'Associazione AFIA si impegna a garantire i seguenti servizi
 - a. coordinamento delle attività e monitoraggio dei bisogni degli utenti e delle famiglie (compresa l'istruttoria per l'attivazione del servizio, l'organizzazione dei calendari ecc.);
 - b. assistenza scolastica domiciliare, distinta in:
 - assistenza scolastica domiciliare diretta
 - assistenza scolastica domiciliare indiretta;
 - c. fornitura di testi scolastici, sussidi mimografo-visivi;
 - d. consulenza dell'Interprete per i minorati dell'udito (se occorre);
 - e. aggiornamento e formazione degli operatori;
 - f. educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale, dei sordi e dei sordi pre-linguali, diretta al loro recupero ed alla loro integrazione sociale;
 - g. modulazione e monitoraggio dei progetti.
4. impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,
 - a. la somma di €3.539,76 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione, nello specifico, ai seguenti capitoli del bilancio pluriennale 2016/2018, annualità 2016 (settembre-dicembre);

Esercizio	Intervento	Titolo	Cap./art.	Descrizione	Importo	Note
2016	03	1	7700-11	ASSISTENZA EDUCATIVO-DIDATTICA A CIECHI E SORDI (QUOTA ALTRI ENTI D'AMBITO) CAP E 542.6.	€3.539,76	periodo settembre – dicembre 2016

5. imputare la spesa complessiva di €3.539,76, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Intervento	Titolo	Cap./art.	Descrizione	Importo	Note
2016	03	1	7700-11	ASSISTENZA EDUCATIVO-DIDATTICA A CIECHI E SORDI (QUOTA ALTRI ENTI D'AMBITO) CAP E 542.6.	€3.539,76	periodo settembre – dicembre 2016

- * Di impegnare la somma complessiva di **€3.539,76** (iva inclusa) a favore di ASSOCIAZIONE AFIA - VIA TOMMASO MOSCA SNC - 66026 ORTONA CH - Codice Fiscale: 93006870690 - ;
- * di imputare la spesa all'intervento 1100403 (cod. SIOPE 1332), capitolo **2016/7700/11** denominato "ASSISTENZA EDUCATIVO-DIDATTICA A CIECHI E SORDI (QUOTA ALTRI ENTI D'AMBITO) CAP E 542.6." del bilancio 2016, .

6. accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Presunto
Inizio mese successivo a quello di svolgimento del servizio	30 giorni	€1.011,41

7. accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Letto e sottoscritto:

IL CAPO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI
D'ARCANGELO ANTONINO

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....01/09/2016.....

IL RESPONSABILE
SETTORE 2• FINANZA

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.